Il presente testo tiene conto dell'avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 84 del 24 novembre 2025

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 34.

“Iniziative a sostegno della diffusione della musica classica e lirica e del teatro tra i giovani della Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, riconoscendo la musica classica e lirica e il teatro quali strumenti di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, sostiene la loro diffusione tra i giovani campani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione organizza un sistema di diffusione e promozione tra le giovani generazioni, attraverso iniziative volte:

a) alla creazione di reti a livello regionale tra le scuole, le università e gli organismi di formazione musicale e teatrale per l’elaborazione di progetti comuni di formazione musicale e teatrale, che promuovono il dialogo interculturale;

b) alla costituzione di partenariati tra le istituzioni scolastiche, le università e i teatri della regione Campania che incentivano e agevolano l’accesso dei giovani campani ai percorsi di formazione teatrale e musicale;

c) alla creazione e alla diffusione della Card Giovani-Opera, Musica e Teatro, volta a consentire l’accesso gratuito e agevolato agli spettacoli di musica classica, lirica e teatrali, i cui servizi e utilizzo sono disciplinati dalle Linee guida di cui al successivo articolo 3.

Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge:

a) i cittadini residenti sul territorio regionale di età compresa tra i quattordici e i trentaquattro anni;

b) gli istituti scolastici e le università in forma singola o associata;

c) le associazioni universitarie e i forum dei giovani comunali, provinciali e regionale della Campania in forma singola o associata.

Art. 3

(Attuazione)

1. Per le finalità e l’attuazione della presente legge, la Giunta regionale adotta apposite Linee guida, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore.

Art. 4

(Forme del sostegno regionale)

1. Il sostegno finanziario della Regione si attua mediante l'erogazione di contributi:

a) per la creazione di progetti di reti e di partenariati a livello regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della presente legge;

b) per la realizzazione di un sistema di scontistica e agevolazione economica che promuova la partecipazione agli spettacoli e l'accesso ai corsi di teatro e di musica;

c) per garantire l'accesso gratuito ai giovani con disabilità alla formazione, ai laboratori artistico-musicali, teatrali e operistici ed a tutti i servizi previsti dalla presente legge;

d) per le attività di comunicazione e diffusione di quanto previsto dalle lettere a), b) e c).

Art. 5

(Criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti)

1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all'articolo 4 e dei progetti in materia di formazione musicale e teatrale sono definiti con le Linee guida previste dall'articolo 3.

2. Le Linee guida individuano, altresì, la struttura competente della Giunta regionale alla realizzazione del sistema di scontistica e agevolazione economica di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.

Art. 6

(Monitoraggio degli interventi)

1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, con cadenza biennale, una relazione contenente tutte le informazioni utili a monitorare il processo di attuazione degli interventi di sostegno previsti dalla presente legge.

Art. 7 **(1)**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, si provvede con prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento della medesima somma della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

2. Per le annualità successive al 2025 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Note

(1) Articolo sostituito con avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 84 del 24 novembre 2025.